



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 25.03.1999 controllata, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo nella Seduta del 12.04.1999, con Prot. N. 2934;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10.02.2000 Controllata, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo nella Seduta del 16.02.2000, con Prot. N. 1092;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.02.2001 Controllata, senza rilievi, dal Comitato Regionale di Controllo nella Seduta del 28.01.2001, con Prot. N. 1486;

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 13.12.2001.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27.03.2003.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 31.01.2008.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22.01.2009.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04.03.2010.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.01.2011.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.2013.

Parte 1 - Disciplina delle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione/autorizzazione.

Parte 2 - Disciplina del canone di concessione/autorizzazione

Allegati:

Elenco classificazione strade, spazi ed altre aree pubbliche.



INDICE

PARTE I^

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Modalità per le autorizzazioni/concessioni di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni abusive - Rimozioni
- Art. 4 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 5 - Domanda di occupazione
- Art. 6 - Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 7 - Istruttoria
- Art. 8 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 9 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - suo contenuto -
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 13 - Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale
- Art. 14 - Rinnovo o proroga
- Art. 15 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 16 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 17 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 19 - Occupazioni con ponteggi, steccati, pali, ecc.
- Art. 20 - Affissioni
- Art. 21 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività' commerciali

PARTE II^

Art. 22 - Oggetto del canone

Art. 23 - Inapplicabilità del canone

Art. 24 - Soggetto passivo

Art. 25 - Classificazione del territorio comunale

Art. 26 - Durata delle occupazioni

Art. 27 - Determinazione della misura di tariffa base

Art. 28 - Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

Art. 29 - Criteri ordinari di determinazione del canone

Art. 30 - Indennità per occupazioni abusive

Art. 31 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Art. 32 - Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico

Art. 33 - Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive

Art. 34 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

Art. 35 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 36 - Agevolazioni

Art. 37 - Modalità per il pagamento del canone

Art. 38 - Termini per il pagamento del canone

Art. 39 - Sanzioni

Art. 40 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 41 - Entrata in vigore del presente regolamento ed abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 42 - Disciplina transitoria

Allegati: elenco classificazioni strade, spazi ed altre aree pubbliche

PARTE I^a

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, i casi di inapplicabilità e le agevolazioni speciali, le procedure di accertamento e l'applicazione delle sanzioni.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Quando nel presente Regolamento sono usati i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicabilità del canone, i tratti di strade che attraversano i centri abitati del Comune, così come definiti dal vigente Codice della Strada.

Art. 2

Modalità per le autorizzazioni/concessioni di occupazione

Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, comporti o meno la costruzione di manufatti, e' soggetta a preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dal Servizio competente su domanda dell'interessato.

Art. 3

Occupazioni abusive - Rimozioni

Le occupazioni effettuate senza concessione/autorizzazione sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza senza aver presentato domanda di rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione entro i termini di cui al successivo art. 14 ovvero dalla revoca o dall'estinzione del provvedimento medesimo.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nelle ipotesi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, l'amministrazione comunale dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, decorso il quale, si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.

Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente e agli artt. 26, 30 e 39 del presente regolamento, nei casi in cui sia ammissibile la regolarizzazione dell'occupazione abusiva, dal momento che ad esempio era già stata autorizzata in precedenza, l'occupante potrà presentare apposita domanda con l'impegno di corrispondere il canone a decorrere dal giorno successivo di rilevazione dell'occupazione in essere.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 4

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 5 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.

Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e d'attuazione.

Art. 5

Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, deve farne apposita domanda al Servizio competente redatta in carta legale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, e' quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc. ...) ed eventuali fotografie del sito;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
per le occupazioni temporanee le domande devono essere vincolate nella richiesta a non più di tre periodi per anno di almeno 30 giorni ciascuno;
- e) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a costituire adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessita' di tutela del patrimonio comunale.

Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque il richiedente e' tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Attivazione del procedimento amministrativo

Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7

Istruttoria

Il responsabile del procedimento a cui e' stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

Art. 8

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.

I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal dirigente a cui il responsabile del procedimento avrà al termine dell'istruttoria trasmesso gli atti.

In caso di assenza per malattia, o altro impedimento del dirigente, autorizzato alla sottoscrizione dei provvedimenti e' lo stesso responsabile del procedimento.

Art. 9

Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - suo contenuto -

Il provvedimento di concessione/autorizzazione e' rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia di occupazione.

In esso sono indicate:

- a) la misura esatta dello spazio concesso, individuata con allegata planimetria;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa é destinata;
- c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

Al provvedimento di concessione é allegata la nota di determinazione analitica del canone che dovrà far parte integrante del provvedimento stesso.

La concessione/autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Art. 10

Obblighi del concessionario

Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:

- a) al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese;
- b) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;
- c) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;
- e) e' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- f) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario e' tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 11

Decadenza della concessione/autorizzazione

Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione di giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato;
- d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste e delle sanzioni di cui all' art. 39 del presente regolamento.

Art. 12

Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia

La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata, modificata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse con preavviso di giorni 60 mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione, salvo improrogabili motivi di urgenza.

La revoca, la modifica e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.

Il concessionario può rinunciare volontariamente all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.

In tutte le ipotesi di cui sopra se l'occupazione non è ancora iniziata, si procede alla restituzione del canone eventualmente versato o versato in eccedenza;

se l'occupazione risulta invece in corso:

- per le occupazioni temporanee si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto limitatamente al solo periodo di mancata occupazione o per l'eventuale eccedenza;

- per le occupazioni permanenti si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto soltanto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 13

Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non e' consentita la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale e' stata concessa l'occupazione, il subentrante e' obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 5 nonché gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Ove permangono le medesime condizioni la nuova autorizzazione/concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.

Art. 14

Rinnovo o proroga

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza e comunque non oltre la data di validità della concessione in essere.

Il rinnovo avrà in ogni caso decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente.

Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione e' sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16

Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicate le modalità di occupazione.

Art. 17

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali e' consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Le aree per le quali e' consentito ovvero e' vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi sono disciplinate dal regolamento di P.M.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, tuttavia, non devono richiedere il permesso di occupazione per le eventuali soste effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate.

L'autorizzazione/concessione e' richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici o girovaghi quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per la collocazione, anche se in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 19

Occupazioni con ponteggi, steccati, pali, ecc.

Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegni, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore consecutive.

Art. 20

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari e nel rispetto del vigente regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 21

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali

Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I^A e X^A e della relativa normativa regionale.

Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

a) NEGOZI E BOTTEGHE

L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi.

La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende.

L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m. 1,50.

Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio.

b) BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo.

Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista.

E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.

c) SALE GIOCHI

L'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità.

d) CHIOSCHI EDICOLE

L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco.
Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.

e) NOLEGGIO CICLI E TANDEM

La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.

* * * *

In ogni caso su tutti i marciapiedi dovrà essere garantito un passaggio pedonale minimo della profondità di almeno ml. 2, fatta salva, ovviamente, la facoltà dell'amministrazione comunale di prescrivere in zone particolari del territorio comunale l'osservanza di profondità superiori.

Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada.

Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.

L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, si riserva la facoltà per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili.

Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 22

Oggetto del canone

Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, così come individuati con atto deliberativo di G.C. n. 1198 del 29.6.1993, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992.

Art. 23

Inapplicabilità del canone

Il canone non si applica alle occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.lgs. 460/97;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
- g) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- i) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperti di durata non superiore a 6 ore;

- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- n) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del comune;
- o) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali. L'esenzione opera non per casi singoli ma esclusivamente nella ipotesi in cui la domanda di occupazione provenga da un comitato di zona;
- p) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- q) occupazioni con tende parasole o simili senza appoggi permanenti o strutture fisse sul suolo o soprassuolo pubblico;
- r) occupazioni permanenti o temporanee con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- s) occupazioni effettuate con passi carrabili;
- t) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- u) occupazioni di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti;
- v) occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate con condutture relative ad impianti per asservimento centralizzato semaforico;
- w) occupazioni effettuate con fioriere o con mezzi pubblicitari che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
- x) superfici utilizzate per strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione;
- y) occupazioni - con cantieri, con depositi per cantieri o con mezzi e materiali di scavo - di aree verdi, strade interne di scorrimento, porticati e ballatoi sopraelevati, gravati dalla servitù di pubblico passaggio per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione a fabbricati compresi nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare la cui sistemazione é posta a carico degli acquirenti o dei concessionari;
- z) occupazioni per l'esecuzione di opere o lavori di pubblica utilità realizzati e finanziati direttamente da privati previa autorizzazione dei Servizi competenti.

Art. 24

Soggetto passivo

Il canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico.

Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Nell'ipotesi di occupazioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, il canone è dovuto dal proprietario dell'azienda commerciale anche nel caso in cui l'abbia affittata a terzi.

Art. 25

Classificazione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale e' classificato in n. 3 categorie secondo l'elenco allegato che e' parte integrante del presente regolamento.

Art. 26

Durata delle occupazioni

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura pari ad un anno intero.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.

Le occupazioni abusive realizzate con manufatti ed impianti di carattere stabile sono considerate permanenti. Le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 27

Determinazione della misura di tariffa base

1) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazio pubblico la tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare è determinata nella misura stabilita nell'apposito tariffario.
- b) per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno la misura di tariffa di cui sopra è determinata in base alle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 7 alle ore 14 riduzione della tariffa giornaliera del 35%;
 - oltre le ore 14 tariffa giornaliera intera.
- c) esclusivamente per le attività connesse al commercio su aree pubbliche, è introdotta la seguente ulteriore fascia oraria:
 - dalle ore 17 alle ore 24 riduzione della tariffa giornaliera del 35%.

2) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazio pubblico, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è determinata nella misura percentuale dell' 80% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee nell'apposito tariffario, ad eccezione delle occupazioni permanenti effettuate con chioschi e/o prefabbricati per l'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande; per queste ultime tipologie di occupazione la tariffa annua per metro quadrato è determinata nella misura del 100% della tariffa giornaliera prevista, in relazione alla categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee.

Art. 28

Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione.

Il valore di cui al comma 1, è determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione.

n.	Tipologia di occupazione in relazione all'attività esercitata	Coefficiente di valutazione economica
1	Occupazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali ed artigianali in genere (ad esempio, esposizione di merci, mostre, occupazione con tavoli e sedie, panche, fioriere, pedane, chioschi, pubblicità, attrezzature di servizio, ecc.); Commercio su aree mercatali anche di prodotti agricoli;	2,50
2	Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia e per attività politiche;	2,20
3	Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburanti;	1,2
4	Occupazioni con cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;	1
5	Occupazioni per l'attività dello spettacolo viaggiante;	2,50
6	Occupazioni poste in essere per attività culturali, sportive;	0,80
7	Occupazioni effettuate in occasione di manifestazione di pubblico spettacolo per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande;	15
8	Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo nell'ambito di iniziative a carattere politico, culturale, sportivo, sociale, religioso od espressione di identità e tradizioni locali (quali feste e sagre dei borghi e dei comitati turistici), per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande;	5
9	Occupazioni effettuate per la collocazione di impianti di telefonia mobile	8
10	Occupazioni per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti	1

Art. 29

Criteria ordinari di determinazione del canone

La misura complessiva del canone e' determinata come segue:

a) Occupazioni temporanee

La tariffa base (TB) prevista a giorno per ciascuna categoria d'importanza in cui e' suddiviso il territorio comunale di cui all'apposito tariffario va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 28.

L'importo così ottenuto, qualora ne ricorrano i presupposti, va ridotto per la misura percentuale del 35%, prevista per la fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 14 di cui all'art. 27, e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: $TB \cdot CE \cdot MQ/ML$ (occupazione intera giornata o oltre le ore 14)

2) FORMULA: $(TB \cdot CE) \cdot 0,65 \cdot MQ/ML$ (occupazione dalle ore 7 alle ore 14)

b) Occupazioni permanenti

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per ciascuna categoria di importanza per le occupazioni temporanee (TB) di cui all'art. 27 comma 2) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 28.

L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 e successivamente per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) FORMULA: $100\% (TB) \cdot CE \cdot 365 \cdot MQ/ML$ (per occupazioni permanenti effettuate con chioschi e/o prefabbricati per attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande);

2) FORMULA: $80\% (TB) \cdot CE \cdot 365 \cdot MQ/ML$ (per tutte le altre tipologie di occupazione).

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone relativo ai periodi durata inferiore all'anno viene determinato in misura pari ai giorni di effettiva occupazione.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e eventualmente riscossi per la medesima concessione/autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.

c) Occupazioni Temporanee Occasionali effettuate al fine di promuovere e pubblicizzare prodotti e/o servizi di natura commerciale

In deroga agli ordinari criteri di determinazione del canone e a prescindere dalle misure di tariffa stabilite in via ordinaria, per le occupazioni temporanee di carattere occasionale effettuate al fine di promuovere e pubblicizzare prodotti e/o servizi di natura commerciale, è determinato un apposito canone giornaliero individuato al punto 2) dell'apposito tariffario.

Art. 30

Indennità per occupazioni abusive

Alle occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.

Art. 31

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone é quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o da verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo o accertamento.

Le eventuali superfici libere da attrezzature tuttavia saranno calcolate in ragione del 10%.

Art. 32

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico

Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone é quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Nell'ipotesi di copertura con tettoie o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie con applicazione di una riduzione commisurata all'importo dovuto per l'occupazione soprastante relativamente al periodo e allo spazio di contestuale occupazione sottostante.

Art. 33

Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive

Per le occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 34

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Art. 35

Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata per ciascuna utenza dall'art. 63, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 446/97 ed individuata al punto 3) dell'apposito tariffario.

La misura unitaria di tariffa é rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone va versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 36

Agevolazioni

Ai fini della determinazione del canone, per le occupazioni sia temporanee che permanenti di aree destinate a parcheggio, giardino, agiamento scoperto e deposito, concesse nell'esercizio di attività commerciali, le superfici sono calcolate in ragione del 15% per le aree in prima categoria, in ragione del 10% per le aree in seconda categoria e in ragione del 7% per le aree in terza categoria. In ogni caso, alle superfici eccedenti i 500 mq. si applica un'ulteriore riduzione pari ad 1/5 .

Per le aree di cui al comma precedente, concesse a titolo residenziale o comunque per finalità non commerciali, le superfici sono calcolate in ragione del 23% per le aree in prima categoria, in ragione del 16% per le aree in seconda categoria e in ragione del 11% per le aree in terza categoria. In ogni caso, alle superfici eccedenti i 500 mq. si applica un'ulteriore riduzione pari ad un 1/5.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Ai fini della determinazione del canone sulle aree mercatali scoperte il numero delle giornate oggetto di occupazione e' ridotto nella seguente misura percentuale:

- fino a 120 giornate riduzione del 4%
- oltre 120 giornate riduzione del 2%.

Art. 37

Modalità per il pagamento del canone

Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI RIMINI - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP - SERVIZIO TESORERIA -" oppure tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone e' disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

Art. 38

Termini per il pagamento del canone

a) Occupazioni permanenti

Nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell'inizio previsto per l'occupazione.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro la scadenza del 31 marzo.

Per importi superiori ad EURO 400,00 è tuttavia, ammessa la possibilità del versamento rateale secondo le seguenti modalità:

- per le occupazioni sorte in corso d'anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere la prima all'atto del ritiro della concessione, comunque, prima dell'inizio previsto per l'occupazione, e le altre, a seconda della data di inizio dell'occupazione stessa, entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre;
- per le occupazioni riferite alle annualità successive, in un numero di 4 rate scadenti la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 31 maggio, la terza entro il 31 luglio e la quarta entro il 30 settembre;
- per le occupazioni scadenti in corso d'anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere, la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 31 maggio, la terza entro il 31 luglio e la quarta entro il 30 settembre a seconda della durata della concessione nell'anno.

b) Occupazioni temporanee

Il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione anticipatamente all'atto di ritiro della concessione il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell'inizio previsto per l'occupazione.

Per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale (es. ambulanti) che si ripetono automaticamente poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell'occupazione per le concessioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all'anno.

E' ammessa, tuttavia, la possibilità di pagamento rateale per importi superiori a quelli indicati nella lettera a) del presente articolo con le seguenti modalità:

- per le occupazioni sorte in corso d'anno, in n. 2 rate di eguale importo da corrispondere la prima in via anticipata rispetto al ritiro della concessione, comunque, prima dell'inizio previsto per l'occupazione e la seconda entro il giorno in cui termina l'occupazione stessa;
- per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno, in n. 4 rate d'eguale importo aventi le medesime scadenze previste per quelle permanenti relativamente alle annualità successive alla prima;
- per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale aventi carattere stagionale di durata inferiore all'anno, in n. 2 rate di uguale importo da corrispondere

la prima entro la data di inizio occupazione e la seconda entro il giorno di scadenza dell'occupazione stessa.

In ogni caso, qualora la data di scadenza prevista per il pagamento dell'intero o di una rata cada in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 39

Sanzioni

Per il mancato pagamento del canone o di una rata di esso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% dell'importo del canone o della rata.

Nel caso il versamento venga effettuato oltre la scadenza si applica una sanzione pari al 15% dell'importo del canone o della rata. E' data comunque possibilità di ravvedimento al concessionario, tramite l'auto-applicazione al momento del versamento della sanzione pari al 10% dell'importo del canone dovuto qualora la violazione non sia già stata constatata e comunque non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Alle occupazioni abusive si applica una sanzione pari al 100% delle indennità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti, alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 4) dell'art. 20 del Codice della Strada, nonché la sanzione accessoria di cui al successivo comma 5 del sopracitato art. 20.

Per le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle previste nei commi 1) e 3) del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista entro limiti minimi e massimi dall'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 1915.

Art. 40

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato.

Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

La notifica dei predetti avvisi e' effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.

Nell'avviso deve essere indicata la liquidazione dell'importo dovuto comprendente il canone, gli interessi di cui all'art. 5 bis del Regolamento generale delle entrate, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, nonché le sanzioni previste all'art. 39 del presente Regolamento.

La riscossione coattiva del canone e' effettuata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 cosi' come modificato dal D.lgs. 46/99.

Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

I limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di modica entità sono fissati negli stessi importi e nei medesimi casi previsti per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli artt. 2,3,4 e 5 de vigente regolamento comunale adottato con deliberazione di C.C. n. 121 del 10.6.1998.

Art. 41

Entrata in vigore del presente regolamento ed abrogazione di precedenti disposizioni

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1^a gennaio 1999.

Dalla medesima data viene abrogato il "regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 21.3.1994 e sue successive modificazioni.

Vengono altresì abrogate dalla medesima decorrenza tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

Art. 42

Disciplina transitoria

Per le occupazioni senza titolo preesistenti alla data del 01.01.1999, in attesa delle determinazioni che l'amministrazione comunale assumerà sulla individuazione di aree da destinare a nuovi insediamenti per attività commerciali, si applicherà in deroga agli artt. 30 e 39, terzo comma, del presente regolamento soltanto un'indennità pari al canone e le sanzioni correlate al canone medesimo.

ELENCO CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

- PRIMA CATEGORIA**
- parte del centro urbano contenuto nel perimetro compreso fra la via Circonvallazione Occidentale, viale Tiberio, piazzale Vannoni, viale Matteotti, ponte dei Mille, via Savonarola, via Graziani, piazzale C. Battisti, via Dante Alighieri, via Roma, largo Martiri d'Ungheria, via Roma, via Bastioni Orientali, largo Giulio Cesare, via Circonvallazione Meridionale, Piazza Mazzini, Via Circonvallazione occidentale, piazza Malatesta.
 - tutte le vie, piazze e le aree pubbliche ubicate a mare della linea ferroviaria Pesaro – Ravenna.
- SECONDA CATEGORIA**
- tutte le vie, piazze e le aree ubicate a mare della SS n. 16 (via Flaminia, via Nuova Circonvallazione, via Popilia) non già ricomprese nella prima categoria ivi compresi i tratti all'interno del centro abitato della stessa SS n. 16.
- TERZA CATEGORIA**
- tutte le vie, piazze e le aree del forese ubicate a monte della SS. n. 16.